

REGOLAMENTO DI PROCEDURA della Perotti & C. S.r.l.

Risoluzione Alternativa delle Controversie

Organismo di Mediazione e Conciliazione - Registro Organismi di Mediazione n. 748

P.D.G. Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2011 e s.m.i.

www.perotti-and-c-srl.it

(redatto in conformità all'Art. 22 del D.M. 150 del 24/10/2023 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023)

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E CRITERI GENERALI

1. Il presente Regolamento, redatto in conformità all'art. 22 del D.M. 24 ottobre 2023 n° 150 e ss.mm.ii., si applica alle Procedure di Mediazione Civile e Commerciale previste e disciplinate dal D.lgs. 04 marzo 2010 n° 28 e ss.mm.ii., che vengono amministrare dall' Organismo di Mediazione e Conciliazione Perotti & C. S.r.l.
Le controversie di natura internazionale possono essere soggette ad altro regolamento.
2. La mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo, ovvero, presso una delle unità locali del medesimo Organismo.
Il luogo di svolgimento degli incontri di mediazione può essere comunque derogato su accordo delle parti, del mediatore, e del responsabile.
3. Le parti possono manifestare la loro volontà di svolgere la mediazione in modalità

telematica.

In ogni caso, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ciascuna delle parti ha la possibilità di svolgere uno o più incontri da remoto.

4. Nel caso in cui l'Organismo subisca un provvedimento di sospensione ad opera del Ministero della Giustizia, ovvero in caso di cancellazione dal registro degli Organismi di Mediazione e Conciliazione, i procedimenti di Mediazione in corso proseguiranno presso l'Organismo scelto dalla Parte che ha introdotto la mediazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di sospensione ovvero cancellazione. È onere della stessa dare comunicazione della sua scelta, alle altre Parti e all'Organismo sospeso o cancellato.

Qualora la Parte che ha introdotto la mediazione non provveda ad individuare un nuovo Organismo nei termini sopra indicati, entro i quindici giorni successivi è facoltà della Parte invitata che ha aderito alla mediazione individuare un ulteriore Organismo dove proseguire la procedura.

5. Il procedimento di mediazione ha una durata di tre mesi dal deposito della domanda di mediazione presso l'Organismo, prorogabile di ulteriori tre mesi, previo accordo scritto tra le Parti formulato prima della scadenza del primo termine trimestrale.

In caso di ricorso al Procedimento su invito ovvero su ordine del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione.

I termini del procedimento non sono soggetti a sospensione feriale.

6. L'Organismo comunica alle parti chiamate l'avvenuta ricezione della domanda di mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della mediazione. Il Proponente, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alle altre parti chiamate, ma resta fermo l'obbligo dell'Organismo di provvedere direttamente, in ogni caso.

7. Dal momento della comunicazione alle altre Parti ad opera dell'Organismo, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma, se il tentativo di conciliazione fallisce, l'eventuale domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell'Organismo, ai sensi dell'art. 11 n. 4 D.lgs. 28/2010.
8. L'Organismo si impegna a non prestare i servizi di Mediazione, Conciliazione e risoluzione Alternativa delle Controversie quando l'Organismo medesimo, i suoi soci, associati ovvero i suoi amministratori e/o legali rappresentanti, ovvero il responsabile dell'Organismo, hanno un interesse nella lite.
9. L'Organismo si impegna a destinare una disponibilità temporale non inferiore a due ore per lo svolgimento del primo incontro tra le parti, ulteriormente ampliabile su accordo delle parti ove la particolare complessità delle questioni controverse, o il numero delle parti, o la concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione ne giustifichino l'estensione temporale.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

10. La Parte che intende avviare un procedimento di mediazione è tenuta a depositare idonea domanda presso la sede dell'Organismo, direttamente *brevi manu*, ovvero a mezzo raccomandata ovvero a mezzo Posta elettronica Ordinaria, ovvero PEC, agli indirizzi

risultanti ed indicati nel sito *web* dell'Organismo medesimo e nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile *on-line*.

L'Organismo predispone idonea modulistica disponibile presso la sede dell'Organismo ed *on-line* sul sito dell'Organismo medesimo.

11. La domanda di mediazione deve contenere:
- a) il nome dell'Organismo di Mediazione "PEROTTI & C. S.r.l. - Risoluzione Alternativa delle Controversie" presso il quale la domanda è depositata;
 - b) il nome, i dati identificativi e i recapiti delle Parti che si intende chiamare in mediazione, nonché dei loro Difensori e/o eventuali Consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
 - c) il nome dell'eventuale rappresentante nella Procedura dotato di Procura Sostanziale con i documenti giustificativi del potere di rappresentanza, unitamente alla copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato e del rappresentante;
 - d) l'oggetto della controversia con specifica indicazione se la stessa rientra tra le materie c.d. obbligatorie previste dall'art. 5 comma 1 D.lgs. 28/2010;
 - e) le ragioni della pretesa nonché una esposizione sintetica dei fatti, ed eventuale documentazione a sostegno della domanda, con indicazione di quali documenti debbano intendersi riservati al solo mediatore ovvero producibili anche alle altre parti chiamate;
 - f) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità;
 - g) nel caso di Mediazione demandata dal Giudice la parte dovrà farne espressa menzione ed indicare i termini concessi dall'autorità giudicante per l'introduzione della procedura, allegando anche copia dell'ordinanza;
 - h) il valore della Controversia, che deve essere individuato secondo i criteri stabiliti dagli

articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile. Quando tale indicazione non sia possibile, sarà onere del Proponente illustrare le ragioni per cui il valore è indeterminabile. Gli stessi criteri ed oneri si applicano alle parti chiamate in mediazione che intendano proporre una ulteriore domanda;

- i) resta inteso che, qualora il valore non venga indicato, ovvero non vi sia accordo tra le parti, ovvero non siano stati rispettati i criteri previsti dal Codice di Procedura Civile, il valore della lite viene determinato dall'Organismo che lo comunica alle parti.
- j) resta altresì inteso che, il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo nel corso del procedimento, dietro indicazione delle parti o del mediatore.

12. La domanda di mediazione è esente da imposta di bollo, tasse, e diritti di qualsiasi natura. Le domande di mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco tenuto dall' Organismo, in ordine cronologico, determinato dal deposito.
13. Presso la segreteria dell'Organismo è tenuto un apposito Registro, denominato Registro degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in numero d'ordine progressivo, ciascun affare di conciliazione trattato con i dati identificativi delle Parti, l'oggetto della Controversia, il Mediatore designato, la durata del Procedimento e il relativo esito.
14. Per ogni affare di Mediazione, il responsabile dell'organismo, coadiuvato dalla segreteria facente capo al Responsabile dell'Organismo stesso, forma un fascicolo, anche telematico, debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle Parti, di cui trasmette copia al Mediatore dopo che questi ha accettato l'incarico;
15. Ai sensi dell'art. 2691, primo comma del Codice Civile, l'Organismo conserva copia degli atti dei Procedimenti trattati per almeno tre anni dalla data della loro conclusione. Le Parti

hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, ovvero agli atti depositati nelle sessioni comuni, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificati dalle Parti, ed esclusi gli atti depositati dalle altre parti nelle sessioni separate.

16. Ogni parte ha comunque diritto ad accedere ai propri atti riservati, ovvero ai propri atti depositati nelle sessioni separate. In entrambi i casi è comunque assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, nei limiti sopra specificati, previa richiesta formale presso la sede dell'organismo ovvero a mezzo PEC, all'indirizzo PEC dell'Organismo, che provvederà a renderli disponibili in formato analogico ovvero digitale, nei tempi tecnici necessari, non superiori a 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Nello stesso termine il responsabile dell'Organismo provvederà a formulare motivato diniego, qualora la parte richiedente non abbia il diritto ad avere copia della documentazione.

17. Il Mediatore nominato, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di Indipendenza e Imparzialità.
18. In ogni caso il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, di cui all'art. 22 comma 1 lettera i) D.M. 150/2023 con la seguente formula:

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ ED INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a....., mediatore/mediatrice nominato/a nel procedimento in epigrafe, preso atto del contenuto del Regolamento dell'Organismo di mediazione e conciliazione, vista la domanda di mediazione depositata, l'oggetto della stessa ed esaminate le parti coinvolte nonché le questioni che prevedibilmente saranno affrontate

nel corso della procedura, premesso il mio formale impegno ad osservare quanto stabilito dall'art. 14 D.lgs. 28/2010

DICHIARO

Che non sussistono motivi di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico conferito e che non sussistono motivi ostativi al mio obbligo di imparzialità ed indipendenza nei confronti di tutte le parti, non avendo in corso, e non avendo avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con le parti, né le stesse sono state assistite ovvero hanno avuto ovvero hanno rapporti professionali con altre persone a me legate da vincoli professionali o che hanno esercitato attività professionali nei medesimi locali dove io esercito, né sussistono condizioni ostative all'assunzione dell'incarico, né ricorre alcuna delle condizioni elencate dall'art. 815 primo comma da 2 a 6 del codice di procedura civile,

MI OBBLIGO

- Ad operare in assoluta indipendenza ed imparzialità per tutta la durata della procedura, e ad agire con diligenza e correttezza garantendo la mia neutralità;*
- Al rispetto della più assoluta riservatezza in ordine alle dichiarazioni rese dalle parti e alle informazioni comunque acquisite nel corso della procedura;*
- Al pieno rispetto del codice etico dell'organismo e del codice deontologico del proprio ordine di appartenenza;*
- A comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla mia indipendenza e imparzialità.*

In fede, luogo, data, firma

19. Una volta ricevuta la domanda di mediazione il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore e fissa il primo incontro tra le Parti - non prima di venti giorni e non oltre i

quaranta giorni dal deposito della domanda di mediazione, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

La domanda, il nominativo del Mediatore, la sede, la data, l'orario del primo incontro e le modalità di svolgimento della Procedura, ed ogni altra informazione utile, sono comunicate a tutte le parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

COMPETENZA TERRITORIALE E LITISPENDENZA

20. La domanda deve essere depositata da una delle parti presso la sede dell'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la eventuale successiva controversia, secondo i criteri enunciati dal codice di procedura civile.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

La competenza dell'organismo è comunque derogabile su accordo delle parti.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NOMINA DELL'ESPERTO

21. Il Procedimento di Mediazione è coperto da segretezza e riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipi al Procedimento di mediazione o comunque nell'ambito del Procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di segretezza e riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il Procedimento medesimo. L'obbligo di segretezza e riservatezza si applica anche al Mediatore in tirocinio, previsto e disciplinato nei casi di cui all'art. 23 comma 1 del D.M. 150/2023.
22. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle Parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo esplicito consenso a renderle non riservate della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
23. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
24. Le Parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, inclusi i Mediatori in tirocinio, gli Avvocati e i Consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione.
25. Le Parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti all'Organismo, i Mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al Procedimento di mediazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al Procedimento di Mediazione, o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.

26. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di tutela della riservatezza degli atti introduttivi del Procedimento sottoscritti dalle Parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle parti stesse o comunque formato durante il Procedimento.
27. Le Parti, qualora siano necessarie specifiche competenze tecniche, possono concordare la nomina di un esperto nel corso del procedimento, iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali, ed al momento della nomina possono concordare che la relazione prevista dall'Art. 8, comma 7, del D.lgs. 28/2010, possa essere svincolata dalla riservatezza e prodotta quindi nell'eventuale successivo giudizio.
28. Il compenso degli esperti nominati, viene determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite con D.M. 30 maggio 2002 per i Periti e i CTU nominati dai Tribunali. In ogni caso la somma dovuta all'esperto, non rientra tra le spese e le indennità di mediazione.

MEDIATORE

29. Il Mediatore è un terzo imparziale la cui attività è ***finalizzata ad assistere due o più persone nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta***. In ogni caso, il mediatore non ha il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti. Il Mediatore non può svolgere alcuna attività di consulenza sull'oggetto della Mediazione.
30. Il Mediatore deve eseguire personalmente la prestazione a lui delegata presso i locali dell'Organismo di Mediazione, salvo diverso accordo tra le Parti, da comunicarsi al responsabile dell'Organismo.

31. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti;
32. Il mediatore ha l'obbligo di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. Ha altresì l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo la formula prevista all'art. 18 del presente regolamento, e di comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti, ogni circostanza, emersa durante la procedura, idonea ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
33. I Mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo di Mediazione Perotti & C. S.r.l. svolgono la loro attività nel rispetto del presente Regolamento, del Codice Etico, delle norme di legge, nonché deontologiche dell'Ordine professionale di eventuale appartenenza, e devono mantenere gli alti livelli qualitativi richiesti dall'Organismo. Il rispetto di tutti gli obblighi sopra elencati è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori.
34. Con la richiesta di iscrizione, il Mediatore dichiara la disponibilità ad operare per l'Organismo ed indica, ove possibile, la propria specialità e le proprie competenze (generico, commerciale, ecc.). Sulla domanda di iscrizione delibera a Sua insindacabile scelta il C.d.A. della società, con parere vincolante del Responsabile dell'Organismo.
35. Ai sensi dell'art. 24 D.M. 150/2023, i Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo devono essere in possesso di una specifica formazione iniziale, e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, da acquisire presso gli enti di formazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia.
36. L'Organismo consente lo svolgimento dei tirocini previsti dal D.M. 150/2023.

37. Le Parti vengono informate circa la eventuale presenza dei Mediatori tirocinanti presenti al Procedimento, fermo restando che anche i mediatori tirocinanti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza e segretezza cui è tenuto il mediatore, e sono comunque tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza;
38. Il mancato possesso da parte dei Mediatori dei requisiti di onorabilità come stabiliti dall'art. 4 D.M. 150/2023 preclude l'iscrizione all'Elenco mediatori dell'Organismo, ovvero ne provoca la cancellazione. Preclude l'iscrizione ovvero provoca la cancellazione dall'elenco anche la mancanza dei requisiti previsti all'art. 8 del D.M. 150/2023;
39. È fatto obbligo ai Mediatori comunicare ogni variazione che corrisponda a modifica delle autocertificazioni rilasciate in sede di iscrizione all'Organismo e conseguentemente trasmesse al Ministero di Giustizia per l'accreditamento.
40. Il Responsabile dell'Organismo può comunque disporre la cancellazione dall'elenco dei Mediatori, nei casi discrezionali di riduzione del numero dei mediatori per decisione del C.d.A., e nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto più di due volte nell'arco di un anno.

NOMINA DEL MEDIATORE

41. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei Mediatori iscritti presso l'Organismo con provvedimento del Responsabile del Registro ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento. La lista dei Mediatori è consultabile

sul sito www.perotti-and-c-srl.it.

42. L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista, secondo i criteri di competenza specifica della materia oggetto di mediazione, desunta anche dalla tipologia di Laurea universitaria posseduta, ovvero dal *curriculum vitae* del mediatore, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi.
43. Al fine di garantire la nomina di un mediatore idoneo e competente a svolgere la singola procedura, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di Mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di Mediazioni svolte, in particolare del numero di Mediazioni svolte con successo).
44. Nell'assegnazione dell'incarico il Responsabile dell'Organismo provvede, in primo luogo, a valutare la natura della Controversia e, di conseguenza, procede ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
45. Qualora la materia oggetto di mediazione sia ritenuta dal Responsabile dell'Organismo, di normale gestione, o non particolarmente complessa, procederà alla nomina secondo il criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.
Nel caso in cui, il Responsabile dell'Organismo valuti la Controversia di particolare difficoltà, potrà essere nominato ed incaricato anche un Mediatore ausiliario, senza variazione delle indennità e spese di mediazione a carico delle Parti.
46. È facoltà delle Parti indicare concordemente un Mediatore tra quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo. In difetto di indicazione concorde delle Parti o, qualora l'Organismo ritenga

di dover disattendere quanto richiesto, il Mediatore viene nominato dall'Organismo nel rispetto dei criteri di competenza e di rotazione di cui all'art. 41, 42, 43, 44, 45 del presente regolamento.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

47. Fermo restando l'obbligo del mediatore di sottoscrivere, almeno prima dell'inizio della procedura di mediazione, una Dichiarazione di indipendenza e imparzialità nelle formule indicate all'art. 18 del presente regolamento, il Mediatore non deve mai trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 21 comma da 3 a 5 del D.M. 150/2023, dalle ulteriori individuate da specifiche norme di legge, dal codice deontologico dell'Ordine di eventuale appartenenza e dal codice etico allegato al presente Regolamento.
48. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione, o nel corso del Procedimento iniziato, con un altro della propria lista di pari esperienza.
49. Qualora il Mediatore abbia comunicato al Responsabile dell'Organismo e alle Parti qualsiasi impedimento oggettivo a svolgere l'incarico, ovvero nel caso in cui nel corso della procedura venga comunicato dal mediatore la sussistenza di fatti o circostanze idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità, il Responsabile provvederà alla sua immediata sostituzione, secondi i criteri di nomina indicati nel presente regolamento.
50. Ciascuna Parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo, in qualsiasi fase del Procedimento, la sostituzione del Mediatore nominato ove vi sia fondato motivo di ritenere

che lo stesso non sia indipendente e imparziale secondo i criteri dettati dalla legge, dal codice etico dell'organismo e del suo regolamento.

Quando la Mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo il soggetto competente a provvedere alla sostituzione è l'altro membro del Consiglio di Amministrazione.

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

51. Nel primo incontro tra le parti dinanzi il mediatore, lo stesso espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Per lo svolgimento del primo incontro è garantita una durata di due ore salvo che le parti decidano di interromperlo prima. Il mediatore, su richiesta delle parti e verificate le disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, può estendere oltre le due ore l'incontro nell'ambito della medesima giornata.

52. Al termine del primo incontro, il Mediatore redige un verbale che viene sottoscritto da tutte le Parti. Qualora il primo incontro non si concluda con l'accordo conciliativo o con esito negativo, il Mediatore fissa l'incontro successivo per la prosecuzione delle trattative nel rispetto dei termini previsti per la durata del Procedimento.

Quando l'esperimento del Procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

53. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità, sentendo le parti sia in sessioni congiunte che in sessioni separate, ed è privo del potere di imporre alle Parti soluzioni vincolanti. Nei casi di cui all'Art. 5, comma 1 e all'Art. 5-quater del D.lgs. 28/2010, il Mediatore svolge il primo incontro con la Parte proponente anche in mancanza di partecipazione della Parte chiamata in Mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del Procedimento solo all'esito del Verbale di mancata partecipazione della medesima Parte chiamata e mancato accordo, firmato dal Mediatore e dai presenti ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs. 28/2010 ed art. 22 comma 1 lett. q) del D.M. 150/2023.
54. È facoltà delle Parti presenti chiedere al Mediatore di verbalizzare una proposta conciliativa. Anche il mediatore può decidere, ove lo ritenga opportuno, di formulare alle parti una proposta conciliativa per la definizione della controversia. Prima della formulazione della proposta il Mediatore informa le Parti delle possibili conseguenze di cui all'art.13 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.
55. La proposta di conciliazione è comunicata alle Parti per iscritto. Le stesse dovranno fare pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine indicato dal Mediatore, la proposta si intenderà rifiutata.
56. La proposta conciliativa potrà essere rivolta anche a Parti assenti o che non abbiano comunque aderito al Procedimento. In questo caso, il verbale con la proposta verrà trasmesso alla Parte assente destinataria della proposta. In caso di accettazione, le Parti saranno tenute in solido al pagamento delle somme previste dall'Allegato "Indennità e spese di mediazione" del presente Regolamento. Qualora la Parte destinataria non ne accettasse i contenuti, ma comunicasse la sua intenzione o disponibilità a tentare di addivenire ad un diverso accordo con la Parte proponente, l'Organismo convocherà le

Parti a un nuovo incontro.

57. Anche nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo, dopo averne dato atto a verbale, il Mediatore può comunque formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale medesimo. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione, espressa nella clausola contrattuale di Mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una Parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più Parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi per poterla formulare.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

58. Le persone fisiche, salvo comprovati impedimenti, sono tenute a partecipare a tutte le fasi della procedura ed in particolare al primo incontro tra le parti. Le persone giuridiche sono tenute a partecipare a tutte le fasi della Procedura di Mediazione, tramite un proprio rappresentante legale a conoscenza dei fatti controversi, e munito dei necessari poteri, anche a negoziare e conciliare. Qualora le Parti siano impossibilitate a presenziare ad uno o più incontri, potranno farsi assistere e rappresentare da una o più persone di propria fiducia, a conoscenza dei fatti controversi, e munite dei necessari poteri sostanziali per presenziare in loro nome e conto, agli incontri di Mediazione, per accettare le proposte di conciliazione formulate dal Mediatore, per sottoscrivere atti e accordi di Mediazione, per rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, per transigere e conciliare, per

incassare e quietanzare, ivi incluso il ritiro degli atti e la corresponsione dell'indennità di Mediazione, così come previsto dal presente regolamento alla sezione Allegato "Indennità e spese di mediazione".

PRESENZA DELL'AVVOCATO

59. Nei casi di mediazione in materie cosiddette obbligatorie, come elencate all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché nei casi di mediazione demandata ovvero su ordine del giudice, le Parti devono essere assistite da un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della Procedura. Nella Mediazione c.d. facoltativa, ovvero nelle materie non indicate dall'art. 5 comma 1 D.lgs. 28/2010, le Parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. In ogni caso le Parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche a procedura di Mediazione avviata.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

60. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il Mediatore redige apposito verbale conclusivo del procedimento, allegando allo stesso il testo dell'accordo contenente l'indicazione del valore dell'accordo raggiunto. Il verbale conclusivo è sottoscritto dalle Parti, dai loro

Avvocati e dagli altri partecipanti alla Procedura, nonché dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nel verbale il Mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle Parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. Il mediatore, senza indugio, cura il deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo.

61. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le Parti che partecipano alla Mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'Organismo. Del verbale contenente l'accordo depositato presso la segreteria dell'Organismo, ne è rilasciata copia alle Parti che lo richiedono.
62. Ove tutte le Parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle Parti e dagli stessi avvocati anche con le modalità di cui all'art. 8bis del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di Parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere il verbale di accordo dovrà essere omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
63. Se con l'accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato.

64. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del Mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

MANCATO ACCORDO

65. Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ove le Parti lo richiedano, e comunque se ritenuto opportuno, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione da allegare allo stesso. Resta ferma la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione se le Parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque fase del Procedimento.
66. Anche nel caso di proposta da allegare al verbale negativo, prima della sua formulazione, il Mediatore deve informare le Parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.
67. La proposta di conciliazione è comunicata alle Parti per iscritto. Le Parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Anche l'accordo di conciliazione a seguito di proposta deve

contenere l'indicazione del relativo valore.

INDENNITÀ, SPESE DI PRIMO INCONTRO E SPESE DI MEDIAZIONE

68. Le indennità e le spese di mediazione dovute dalle Parti sono quelle previste nell'allegato A del presente regolamento, da intendersi parte integrante. Sono computate nel rispetto di quanto previsto e stabilito dal Capo V del D.M. 150/2023. Le spese di mediazione, comprensive di indennità e spese vive documentate, devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo di cui all'art. 11 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.
69. L'indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro da versarsi da ciascuna delle Parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione al procedimento. Sono inclusi gli onorari del Mediatore.
70. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi null'altro è dovuto.
71. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, le parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione previste dalla tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 adottata dall'Organismo, oltre agli aumenti previsti dalla normativa. Le spese di mediazione sono sempre da intendersi comprensive dell'onorario del mediatore, e le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al

primo.

72. Le spese ovvero le indennità di mediazione, non comprendono le spese vive della procedura necessarie alla convocazione delle parti, alla sottoscrizione digitale dei verbali in caso di utilizzo del servizio di firma digitale con SPID e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'Art. 16, comma 4, del d.m. 150/2023.
73. Ai fini della corresponsione delle indennità e delle spese di mediazione, più soggetti si considerano come Unica Parte quando rappresentano un unico Centro di interessi, dovendosi fare riferimento non alla nozione procedimentale ma a quella sostanziale. È pertanto assolutamente necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte di soggetti che intendano costituirsi quale "Centro Unico" nella domanda di Mediazione e/o nella risposta della Parte convocata o delle Parti chiamate in Mediazione.
- Non costituiscono, fra gli altri, "Centro Unico di interessi", i debitori o i creditori solidali o parziali, i comunisti nello scioglimento delle comunioni di beni ed ereditarie, il debitore ed il fideiussore.
74. Le parti sono tenute a indicare espressamente la ritenuta sussistenza di un unico centro di interessi che sarà in ogni caso valutata e confermata dal responsabile dell'Organismo che ne darà pronta comunicazione. In difetto di esplicita indicazione delle Parti, la Mediazione si intenderà ad ogni effetto con più parti.
75. L'indennità nel caso di nomina di un Collegio di Mediatori o di nomina di uno o più Mediatori ausiliari rimane fissa e unica, come indicata nella Tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023.

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

76. È di competenza esclusiva delle Parti:

- la corretta indicazione del difensore incaricato e dei suoi recapiti;
- l'assoggettabilità della Controversia alla Procedura di Mediazione. PEROTTI & C. S.r.l. non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle Parti all'atto del deposito della domanda e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nella domanda di Mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di Controversie in cui le Parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della Controversia;
- tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia, e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito della domanda alla conclusione della Procedura.

77. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - la qualificazione della natura della controversia;
 - la forma e il contenuto dell'atto con cui la Parte, se necessario, conferisce procura sostanziale al proprio rappresentante di cui alla sezione "Presenza delle Parti e loro rappresentanza" del presente Regolamento;
 - l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
 - l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - la dichiarazione, che la Parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di Mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
78. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

GRATUITO PATROCINIO

79. Quando la Mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla Parte che si trova nelle condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, ed ai sensi del D.lgs. 28/2010, D.M. 150/2023 e D.M. 1 agosto 2023.

80. La Parte che intenda accedere al beneficio del gratuito patrocinio, è tenuta a depositare presso l'Organismo, la documentazione necessaria a comprovare la sua ammissione al gratuito patrocinio, in conformità a quanto stabilito dagli art. 15bis e seguenti D.lgs. 28/2010 e del D.M. 1 agosto 2023.

COLLABORAZIONI CON ALTRI ORGANISMI

81. Nelle materie che richiedono specifiche competenze non possedute da Mediatori iscritti presso l'Organismo, lo stesso può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi (Mediatore ausiliare) con i quali abbia raggiunto, a tal fine, un accordo, anche per singoli affari di Mediazione, previa regolare comunicazione al Ministero di Giustizia. Gli eventuali accordi sono pubblicati sul sito dell'Organismo.
82. È altresì possibile per le parti, utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia.

MEDIAZIONE TELEMATICA

83. L'Organismo garantisce, ai sensi dell'Articolo 3, comma 4 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., la possibilità di svolgere il procedimento di mediazione anche in modalità telematica. Ciascuna Parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo di Mediazione di partecipare da remoto o in presenza, anche a singoli incontri. È sempre ammessa la Mediazione telematica, nei casi in cui una Parte partecipi in videoconferenza e l'altra, partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore nella sede dell'Organismo. È sempre facoltà delle Parti, anche se la mediazione non è svolta in modalità telematica, svolgere uno o più incontri da remoto. La richiesta di svolgimento di uno o più incontri da remoto deve essere inoltrata alla Segreteria con congruo anticipo, onde permettere la verifica dei requisiti necessari alla sottoscrizione dei verbali e predisporre l'incontro in tempo utile.
84. La mediazione telematica è accessibile a chiunque abbia la disponibilità di una postazione (computer fisso, portatile, tablet o smartphone) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di *webcam*, microfono, e cuffie e casse audio. Qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà comunque recarsi presso la sede dell'Organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'Organismo;
85. La mediazione telematica viene comunque svolta con modalità tali da consentire alle Parti e al mediatore di dialogare in tempo reale e a distanza, e con modalità che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate, sia nelle sessioni congiunte che in quelle separate. L'Organismo è pertanto dotato di una

piattaforma di videoconferenza adeguata e di elevata diffusione che consente alle parti un agevole ed intuitiva partecipazione.

86. L'Organismo di Mediazione non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
87. L'accesso alla piattaforma è garantito da specifiche credenziali inviate alle parti, anche al fine di preservare la riservatezza e la segretezza degli incontri. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il Regolamento dell'Organismo di Mediazione e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi nel rispetto degli artt. 9 e 10 del D.lgs. 28/2010 e seguenti.
88. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'Organismo di Mediazione, mediante accesso all'apposita "area virtuale" riservata, sulla piattaforma adottata dall'Organismo di Mediazione. La Segreteria dell'Organismo di Mediazione fornisce le informazioni necessarie ed eventuale supporto dovesse rendersi necessario per agevolare l'accesso;
89. L'Organismo invia alle parti, attraverso la piattaforma telematica, il link per attivare il collegamento. L'Organismo di Mediazione non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le Parti facciano un utilizzo non conforme del suddetto link.
90. All'incontro possono partecipare esclusivamente il Mediatore, le Parti, i rispettivi Legali e loro praticanti ed eventuali esperti nominati ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali Mediatori in tirocinio. Altri soggetti terzi possono partecipare

solo con il consenso di tutte le Parti, previa trasmissione al Mediatore del documento di identità, nonché l'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le Parti.

91. L'incontro di mediazione avviene all'interno di una "riunione virtuale", creata e abilitata dal Mediatore o dalla Segreteria. L'accesso in *web conference* è consentito esclusivamente alle Parti, ai Legali assistenti, all'eventuale Consulente nominato, al Mediatore ed eventualmente al funzionario della Segreteria, nonché eventuali Mediatori in tirocinio. La "riunione virtuale", oltre a rendere disponibili i flussi comunicativi in modalità audiovideo, è corredata da altri strumenti di interazione (*status* dell'utente, *chat*, attivazione di sessioni separate, condivisione di documenti in formato elettronico) per agevolare una partecipazione effettiva all'incontro.
92. È lasciata facoltà al Mediatore di rivolgersi ad entrambe le Parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee, è garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni.
93. L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status. Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i Partecipanti alla sessione di Mediazione;
94. Al fine di garantire il regolare e ordinato svolgimento dell'incontro, durante la sessione in videoconferenza tutti i soggetti collegati devono evitare di oscurare la telecamera mantenendola attiva. I partecipanti non possono allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e devono garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare.

95. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audiovisiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi, nonché la condivisione dei dati con soggetti estranei al Procedimento. È vietato registrare le sessioni di videoconferenza.
96. Nell'ipotesi in cui il Mediatore riscontri l'impossibilità di svolgere l'incontro per carenza delle dotazioni tecnologiche, dispone un rinvio dell'incontro ad altra data dando atto a verbale di quanto accaduto.
97. All'esito degli incontri il Mediatore forma un unico documento informatico, contenente il verbale e l'eventuale accordo. Il Mediatore, anche tramite l'ausilio della Segreteria, comunque sotto la sua diretta responsabilità, lo invia alle Parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
98. Il documento informatico, sottoscritto dalle parti ai sensi dell'Art. 8-bis, comma 3 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., è inviato alla segreteria dell'Organismo che lo trasmette al Mediatore e che lo firma digitalmente. A seguito dell'avvenuta sottoscrizione del Mediatore, la Segreteria lo trasmette completo di tutte le firme digitali alle Parti, agli Avvocati, ove nominati, e ne cura la conservazione in conformità all'Art. 43 del D.lgs. 82/2005.
99. I verbali di mero rinvio dell'incontro possono essere sottoscritti dal solo Mediatore ed inviati alle parti in modalità telematica. Le Parti, in questo caso, hanno diritto di chiedere al Mediatore, a mezzo PEC, una rettifica di quanto verbalizzato entro sette giorni dalla ricezione.
100. Ciascun atto del Procedimento di mediazione in modalità telematica è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., e viene inviato a mezzo PEC o con altro servizio di recapito Certificato Qualificato, idoneo a garantire la provenienza e l'immodificabilità dei documenti trasmessi.

101. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le Parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali o dei link di accesso forniti.

LEGGE APPLICABILE E NORME DI CHIUSURA

102. Il procedimento di mediazione disciplinato dal presente Regolamento è soggetto e produce gli effetti stabiliti dalla Legge applicabile in Italia. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano il D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. il D.M. 150/2023 e ss.mm.ii., il codice civile e le norme vigenti nell'ordinamento italiano.
103. L'Organismo garantisce che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, D.M. n. 150/2023.
104. La Segreteria cura la gestione contabile delle procedure di mediazione di concerto con lo studio professionale incaricato. Nella gestione contabile la Segreteria è improntata al generale criterio di equidistanza ed equo trattamento delle Parti.
105. Ogni modifica del Regolamento deve essere approvata dal C.d.A. della PEROTTI & C. S.r.l. e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. La modifica diviene efficace dal momento della ricezione del P.D.G. di approvazione da parte del Ministero di Giustizia.

ALLEGATI

Gli allegati A (Indennità e Spese di Mediazione), B (Codice Etico) e C (Scheda di Valutazione del Servizio) sono parte integrante del presente Regolamento.

ALLEGATO A

INDENNITÀ E SPESE DI MEDIAZIONE

Indennità e spese di Mediazione

Perotti & C. S.r.l.

Risoluzione Alternativa delle Controversie

Organismo di Mediazione e Conciliazione - Registro Organismi di Mediazione n. 748

P.D.G. Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2011 e s.m.i.

www.perotti-and-c-srl.it

(determinate ai sensi degli Artt. 28-34 del D.M. 150 del 24/10/2023 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023)

Tutti gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DM 150/23

In conformità all'art. 28 del D.M. 150 del 24/10/2023, per il primo incontro ciascuna parte costituente autonomo centro di interesse è tenuta al versamento di un importo a titolo di indennità come di seguito determinato ai punti 1 e 2. **Detti importi dovranno essere corrisposti dal Proponente al momento del deposito della Domanda di Mediazione e dalla Controparte al momento dell'adesione e comunque entro e non oltre la partecipazione al primo incontro.**

1) Spese di avvio del Procedimento

(Art. 28, comma 4, Decreto Ministeriale 150/2023)

valore della lite	(a) VOLONTARIA Per Parte	(b) OBBLIGATORIA [-20% di (a)] Per Parte	(c) DEMANDATA [-20% di (a)] Per Parte
Fino a euro 1.000,00	Euro 40,00 + IVA (Euro 48,80)	Euro 32,00 + IVA (Euro 39,04)	Euro 32,00 + IVA (Euro 39,04)
da euro 1.001,00 ad euro 50.000,00	Euro 75,00 + IVA (Euro 91,50)	Euro 60,00 + IVA (Euro 73,20)	Euro 60,00 + IVA (Euro 73,20)
superiore a euro 50.000,00 e indeterminato¹	Euro 110,00 + IVA (Euro 134,20)	Euro 88,00 + IVA (Euro 107,36)	Euro 88,00 + IVA (Euro 107,36)

1. Per ciò che concerne le spese di avvio, nei casi di controversie di valore indeterminato non vi è differenziazione tra valore indeterminabile basso, medio o alto, pertanto l'importo da versarsi è pari a Euro 134,20 per le mediazioni volontarie e Euro 107,36 per le mediazioni obbligatorie ex Art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. e per le mediazioni demandate dal Giudice.

2) Spese di primo incontro

(Art. 28, comma 5, Decreto Ministeriale 150/2023)

valore della lite	(a) VOLONTARIA Per Parte	(b) OBBLIGATORIA [-20% di (a)] Per Parte	(c) DEMANDATA [-20% di (a)] Per Parte
Fino a euro 1.000,00 e valore indeterminabile basso	Euro 60,00 + IVA (Euro 73,20)	Euro 48,00 + IVA (Euro 58,56)	Euro 48,00 + IVA (Euro 58,56)
da euro 1.001,00 ad euro 50.000,00 valore indeterminabile medio	Euro 120,00 + IVA (Euro 146,40)	Euro 96,00 + IVA (Euro 117,12)	Euro 96,00 + IVA (Euro 117,12)
superiore a euro 50.000,00 e valore indeterminabile alto	Euro 170,00 + IVA (Euro 207,40)	Euro 136,00 + IVA (Euro 165,92)	Euro 136,00 + IVA (Euro 165,92)

Qualora il **primo incontro** si concluda **senza la conciliazione** e non vengano fissati ulteriori incontri non sono dovuti ulteriori importi ad eccezione delle spese vive documentate sostenute nelle fasi preliminari e successive (spese documentate per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando le parti sono prive di kit di firma digitale e per il rilascio dei documenti previsti dall'art. 16, comma 4 del D.M. 150/2023).

Ai sensi degli articoli del D.M. 150/2023 citati qualora il primo incontro si concluda con la conciliazione o proceda con incontri successivi al primo sono dovute le ulteriori spese di mediazione di cui al punto 3).

3) Ulteriori spese di Mediazione

L'Organismo PEROTTI & C. S.r.l. adotta la Tabella A (Art. 31, comma 1) del D.M. 150/2023.

È importante sottolineare che

- a Qualora il **primo incontro si concluda con la conciliazione** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A di cui al punto 3 dedotto quanto versato a titolo di spese per il primo incontro e **maggiorato del 10%** per il successo della mediazione (Art. 30, comma 1, D.M. 150/2023).
- b Per le spese di mediazione in caso di **conciliazione in incontri successivi al primo** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A di cui al punto 3 dedotte le spese sostenute per il primo incontro e **maggiorato del 25%** per il successo della mediazione. (Art. 30, comma 2, D.M. 150/2023).
- c Ai sensi dell'Art. 31, comma 3, del D.M. 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivo al primo, gli importi complessivamente dovuti a titolo di spese di mediazione, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri svolti.
- d. Con l'accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra al punto 3) nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.
- e. In caso di **mancata conciliazione in incontri successivi al primo** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A di cui al punto 3 dedotte le spese sostenute per il primo incontro (Art. 30, comma 3, D.M. 150/2023).
- f. Quando la mediazione è obbligatoria (ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.) o quando è demandata dal Giudice le spese di mediazione sono **ridotte di un quinto**.
- g. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- h. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- i. Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero Procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti anche nel caso di sostituzione o mutamento del Mediatore nel corso del Procedimento, ed anche in caso di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari.
- j. Dovranno comunque essere rimborsate le spese vive documentate sostenute nelle fasi preliminari e successive (spese documentate per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando le parti sono prive di kit di firma digitale e per il rilascio dei documenti previsti dall'art. 16, comma 4 del D.M. 150/2023).
- k. Le spese di Mediazione non comprendono le eventuali spese di consulenza tecnica richiesta/necessaria e disposta nel corso della Procedura.
- l. Le ulteriori spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al Procedimento. Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale.
- m. Il valore della lite **deve essere indicato nella Domanda di Mediazione** a norma del Codice di Procedura Civile.
Qualora il valore risulti **indeterminabile** la Parte Proponente ne indica le ragioni. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore sempre secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.

Se il valore della lite **non** viene indicato nella domanda o nell'atto di adesione o in caso di **divergenza** tra le Parti sulla stima del valore della Controversia o di errata applicazione dei criteri stabiliti dal Codice di Procedura civile l'Organismo di Mediazione e di Conciliazione **decide il valore** di riferimento e lo comunica alle Parti stesse.

Il valore dell'accordo viene determinato, se necessario, secondo gli stessi criteri sopra riportati.

Nel caso in cui le Parti od il Mediatore dovessero segnalare elementi che determinino una variazione del valore in corso di Mediazione o in sede di accordo, il valore viene rideterminato dal Responsabile dell'Organismo.

- n. L'Organismo emette fattura nei confronti della parte, quale soggetto che fruisce del servizio fornito, **e non** dell'Avvocato che l'assiste o rappresenta.

ALLEGATO B

CODICE ETICO

CODICE ETICO della Perotti & C. S.r.l.

Risoluzione Alternativa delle Controversie

Organismo di Mediazione e Conciliazione - Registro Organismi di Mediazione n. 748

P.D.G. Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2011 e s.m.i.

www.perotti-and-c-srl.it

(redatto in conformità all'Art. 22 del D.M. 150 del 24/10/2023 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023)

I - PRINCIPI GENERALI

Scopo dell'Organismo di Mediazione della **Perotti & C. S.r.l. - Risoluzione Alternativa delle Controversie** (di seguito per brevità "Organismo di Mediazione") è la realizzazione del diritto e della giustizia consensuale mediante l'equilibrio e la composizione dei contrapposti interessi e la soluzione delle controversie, al fine di favorire la pacifica convivenza tra le persone e di contribuire alla crescita civile, morale, economica e sociale della Nazione Italiana nell'ambito dell'Unione Europea e della Comunità Internazionale. L'Organismo di Mediazione si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando esiste un interesse nella lite e ad assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del Responsabile dell'Organismo e quella dei Mediatori.

La mediazione è l'attività professionale “svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (Art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii.).

Il mediatore, invece, è “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo” (Art. 1, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii.).

I mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione (di seguito per brevità "mediatori"), nonché i suoi collaboratori ed operatori, nello svolgimento dei procedimenti di mediazione e/o conciliazione, si impegnano a perseguire lo scopo dell'Organismo, applicando con coscienza e diligenza le norme e le regole sostanziali e procedurali stabilite dalla legge, dai regolamenti, dalla giurisprudenza e dall'esperienza pratica, attinenti alla concreta controversia.

I mediatori, nonché i collaboratori ed operatori dell'Organismo di Mediazione, nella gestione dei rapporti con le parti e nella formulazione di proposte di conciliazione si impegnano, altresì, ad operare con imparzialità, indipendenza, equità ed efficienza, ossia nel rispetto e nel giusto temperamento degli interessi contrapposti e al fine di ottimizzare i costi e le spese a carico del sistema Giustizia, ovvero a carico del cittadino.

Tutte le attività svolte sono ispirate al rispetto di tutti gli esseri umani senza distinzione di nazionalità, razza, età, sesso, ideologia, religione, orientamento sessuale, condizione socio-

economica, abilità fisica e mentale.

Scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai mediatori, ai collaboratori ed agli operatori dell'Organismo di Mediazione, principi comportamentali conformi alle suddette norme e regole, nonché agli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera, al fine di assicurare la corretta gestione delle procedure di mediazione.

La mediazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione operano per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

L'Organismo di Mediazione raccomanda ai propri mediatori di attenersi in modo scrupoloso ai principi del presente Codice Etico nonché alle regole individuate dal Regolamento di Procedura. Qualunque questione di carattere etico-deontologico e/o operativo contrastante con i principi e le regole suddette, deve essere segnalata per iscritto al Responsabile dell'Organismo di Mediazione, il quale provvederà di conseguenza.

II – I MEDIATORI

I mediatori che svolgono attività nell'Organismo di Mediazione sono tenuti a certificare il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività come stabiliti dal D.lgs. n. 28 del

04/03/2010 e ss.mm.ii. e dal D.M. 150 del 24/10/2023, ed in particolare ad osservare gli obblighi di cui all'Art. 14 del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii. ed all'Art. 51 Codice di Procedura Civile (C.P.C., "Astensione del giudice").

I mediatori si impegnano a comunicare ogni variazione che corrisponda a modifica delle autocertificazioni rilasciate in sede di iscrizione all'Organismo e conseguentemente trasmesse al Ministero di Giustizia per l'accREDITAMENTO.

I mediatori sono tenuti ad osservare il presente Codice Etico, nonché il Regolamento di Procedura ed il Regolamento per la determinazione della misura e la modalità di pagamento delle spese e dell'indennità, allegati e costituenti parti integranti dell'atto costitutivo dell'Organismo di Mediazione.

All'atto di assunzione dell'incarico e comunque prima dell'incontro con le parti i mediatori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii. con le formule indicate all'art. 18 del regolamento dell'organismo, nonché a segnalare al Responsabile dell'Organismo di Mediazione cause di incompatibilità con il ruolo di mediatore, ovvero qualsiasi circostanza idonea a minare la sua imparzialità ed indipendenza. Il Responsabile dell'Organismo provvederà nell'immediatezza a nominare un nuovo mediatore.

Analogamente qualora nel corso della mediazione insorgano cause di decadenza e/o incompatibilità da/con il ruolo di mediatore, il soggetto interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Mediazione, e comunque non oltre sette giorni dall'insorgere delle medesime, e a dismettere i procedimenti assegnati, consegnando alla sede dell'Organismo i documenti ed il fascicolo della controversia eventualmente in suo possesso.

Nell'ipotesi di astensione del mediatore o nelle ipotesi in cui il mediatore nominato non si astenga, malgrado il verificarsi di una delle cause di incompatibilità e/o decadenza, e una parte od entrambi le parti presentino istanza di sostituzione del mediatore. il Responsabile dell'Organismo decide sull'istanza e, in caso di accoglimento, nomina un nuovo mediatore entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.

È dovere del mediatore rinunciare all'incarico assegnatogli qualora ritenga di non avere conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione.

All'atto dell'assunzione dell'incarico il mediatore deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sull'obbligo di riservatezza cui tutti i partecipanti sono tenuti, e sulla finalità e natura del procedimento.

Il mediatore deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario ed in stato di piena capacità. In caso contrario il mediatore dovrà sospendere immediatamente la procedura, dandone comunicazione al Responsabile dell'Organismo di Mediazione, che provvederà di conseguenza.

Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità il mediatore dovrà in ogni caso garantire la volontarietà e la autodeterminazione delle parti, nello svolgimento del procedimento e nella definizione dell'accordo.

Qualora la domanda per accedere al procedimento sia formulata su invito del giudice, il mediatore dovrà preliminarmente e comunque assicurarsi, con estrema discrezione e cautela,

che le parti vogliano procedere al tentativo medesimo, avendone compreso il significato e le finalità.

Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del primo incontro, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato il Regolamento di Mediazione dell'Organismo e le tariffe di mediazione, le finalità e la natura del procedimento di conciliazione e il ruolo del mediatore e delle parti, gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti stesse.

Il Mediatore, quando necessario, deve inoltre informare le parti della possibilità che alla procedura partecipino dei tirocinanti e della possibilità, su espressa richiesta di almeno una delle parti e sempre che le stesse si impegnino a sostenerne le spese, di avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati fra gli albi dei consulenti e dei periti presso i Tribunali.

Nella gestione della mediazione il mediatore opera in conformità ai principi di imparzialità, lealtà, competenza, disponibilità, diligenza, riservatezza, verità e speditezza, al fine di favorire il confronto pacato e civile dei soggetti della contesa, disporre, nelle forme di legge, la proposta necessaria per l'equo contemperamento degli interessi e giungere, quindi a favorire e facilitare la soluzione stragiudiziale della controversia.

In altri termini il mediatore dovrà aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo la reciproca comprensione, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

Il mediatore non potrà assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,

con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Durante la procedura è altresì fatto assoluto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

III – RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza relativamente a tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in via confidenziale dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono nel corso della mediazione.

A titolo esemplificativo non dovranno essere oggetto di divulgazione:

- l'oggetto del procedimento;
- le modalità e le tempistiche di avvio e/o svolgimento del procedimento;
- l'identità delle parti coinvolte;
- tutte le altre informazioni e/o dichiarazioni riservate rese, oralmente o per iscritto, dalle parti o dai loro consulenti, nel corso del procedimento.

Ogni violazione del suddetto obbligo sarà valutata dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione e opportunamente sanzionata.

Il mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza qualora:

- le parti acconsentano, con documento iscritto, alla divulgazione;
- la divulgazione sia imposta dalla Legge o dall'Ordine Pubblico;
- si presentino circostanze che, se tenute riservate, possono comportare grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferire con il Responsabile dell'Organismo di Mediazione per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non potranno essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'Articolo 200 del C.P.P. ("Segreto Professionale") e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'Articolo 103 del C.P.P. ("Garanzie di libertà del difensore") in quanto applicabili.

Tutte le informazioni riservate rese nel corso di un procedimento di mediazione non potranno essere impiegate nell'eventuale successivo processo.

Il Mediatore e l'Organismo, garantiscono il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela dei dati personali e sensibili e della privacy (GDPR) e si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della propria attività, evitando ogni uso improprio. Il mediatore e l'Organismo operano nel pieno rispetto dell'art. 47, comma 6 D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii.

IV – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Il mediatore deve essere indipendente ed imparziale nei confronti delle parti, agendo, per tutta la durata del procedimento, con lealtà, imparzialità, indipendenza e neutralità, astenendosi dal compiere atti discriminatori e/o dall'esercitare influenza a favore o in danno di una di esse. È dovere del mediatore evitare ogni situazione che determini un coinvolgimento del mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.).

Qualsiasi questione che emerga prima o durante il procedimento e che comporti un conflitto di interessi con le parti, dovrà essere resa nota per iscritto alle parti e al Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il mediatore possa continuare a gestirla.

V – RISPETTO DEL PRINCIPIO DI VOLONTARIETÀ DELL'ACCORDO E DI AUTODETERMINAZIONE DELLE PARTI

Il mediatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi dall'esprimere pareri, giudizi, idee che possano influenzare la volontà e/o la determinazione delle parti a procedere e/o proseguire nella mediazione.

Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla mediazione.

Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge.

In tal caso il procedimento dovrà essere immediatamente interrotto ed il mediatore sarà tenuto ad informare il Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

Il Mediatore, nello svolgimento della propria funzione, può formulare delle proposte di conciliazione nel rispetto della legge, delle norme imperative e del Regolamento dell'Organismo. In ogni caso il Mediatore formula una proposta qualora le parti gliene facciano espressa richiesta. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti e si assicura che le stesse abbiano compreso le possibili conseguenze previste dalla legge nel caso in cui una parte rifiuti la proposta.

VI – SOSTITUZIONE E RECESSO DEL MEDIATORE

Il mediatore sarà sostituito dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento dell'Organismo, qualora:

- vengano meno i requisiti del mediatore richiesti per lo svolgimento dell'attività di mediazione;
- si verifichino cause di decadenza e/o incompatibilità da/con il ruolo di mediatore;
- si realizzino condizioni di conflitto di interessi;
- non vengano osservati gli obblighi di riservatezza e segreto professionale previsti dalla legge;
- una o entrambe le parti coinvolte nella mediazione presentino istanza di riconsiliazione del mediatore;
- il mediatore lo richieda espressamente con giustificata motivazione.

Il mediatore potrà, a sua discrezione, recedere dall'incarico sospendendo il procedimento qualora accerti che:

- non sia in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di mediazione; non sia in possesso delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della mediazione;
- sia in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con finalità e/o la natura del procedimento;
- una o più parti stiano strumentalizzando la mediazione ovvero una delle parti agisca in modo ostruzionistico o illecito.
- la procedura di mediazione non porti a nessun accordo tra le parti.

VII – DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI MEDIAZIONI

È vietata al mediatore ogni condotta diretta all'acquisizione preferenziale di mediazioni o l'acquisizione di procedure in numero altamente superiore a quello cui il mediatore può normalmente assolvere nello svolgimento ordinario delle proprie funzioni.

VIII – AZIONI DISCIPLINARI

Il legale rappresentante dell'Organismo di Mediazione, ricevute le segnalazioni in ordine a violazioni di obblighi di legge o principi etici e deontologici o del presente Codice Etico da parte del mediatore o di un altro componente dell'Organismo, provvede ad inviare la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e/o ai competenti organi disciplinari professionali.

In ordine alla gravità e/o recidività del fatto e in funzione alle azioni intraprese dall' Autorità Giudiziaria e/o dagli organi disciplinari professionali, l'Organismo di Mediazione può provvedere alla sospensione del mediatore dall'attività e/o alla sua sostituzione nei procedimenti pendenti a lui assegnati, fino al termine del procedimento disciplinare e/o penale.

ALLEGATO C

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Perotti & C. S.r.l.

Risoluzione Alternativa delle Controversie

“Organismo di Mediazione e Conciliazione”

Organismo di Mediazione e Conciliazione - Registro Organismi di Mediazione n. 748

(P.D.G. Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2011 e s.m.i.)

www.perotti-and-c-srl.it

Sede legale via Peano 11 -10129 TORINO

info@pec.perotti-and-c-srl.it

“scheda di valutazione del servizio”

Il/la sottoscritto/a

residente in..... (Prov.)

indirizzo(C.A.P.)

ha partecipato a partire dal __/__/__ alla Procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione e Conciliazione costituito dalla società Perotti & C. S.r.l. - Risoluzione Alternativa delle Controversie, amministrata da:

(nome e cognome del mediatore)

in proprio In rappresentanza di

ai fini della valutazione della qualità offerta **trasmette e/o consegna** la seguente scheda di valutazione del servizio al Responsabile del predetto Organismo (*barrare la casella con il giudizio che si intende esprimere*):

- **Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi):**

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

- **Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità):**

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

- **Grado di soddisfazione complessivo sulla procedura:**

Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo
---------------	-------------	-------	--------

Eventuali suggerimenti, commenti, reclami

Luogo **Data** **Firma**

Dichiaro di essere stato adeguatamente informato ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 ("GDPR") e successive modifiche e integrazioni, che i dati personali acquisiti saranno trattati direttamente, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, solo ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 e dal D.M. n. 150 del 24.10.2023 (normativa in tema di mediazione e conciliazione) e da successive modificazioni ed integrazioni legislative.

Luogo **Data** **Firma**